



COMUNE DI BADIA POLESINE

COPIA CONFORME

ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 51 del 22-07-2022

Oggetto: MODIFICHE TEMPORANEE ALLA VIABILITÀ IN OCCASIONE DELLA GARA CICLISTICA DENOMINATA "GIRO DEL POLESINE" DEL 24 LUGLIO 2022

IL RESPONSABILE AREA

Vista la richiesta del Sig. CIBIN Renato, acquisita agli atti di questo Ente in data 21-06-2022 con Prot. Gen. N°0013677, in qualità di Presidente, della Società ciclistica denominata "ASD POOL BIKE ROVIGO", con sede Rovigo in Via Adige 70, intesa ad ottenere la chiusura al traffico veicolare ed alla sosta con rimozione di alcune strade poste nel centro cittadino di seguito meglio indicate, per il giorno Domenica 24 luglio 2022, dalle ore 10:15 alle ore 11:30 in occasione della gara ciclistica competitiva denominata "GIRO DEL POLESINE";

Visto il nulla osta tecnico rilasciato dall'Ufficio Lavori Pubblici;

Visti, in punto di diritto

Gli artt. 5 6 e 7 del D.L.vo 30.04.1992, n. 285 aggiornato con D.Lgs. n. 360 del 10.09.1993 (di seguito per brevità denominato CdS);

- Il § 4.3. della Direttiva del Ministero dei Lavori Pubblici 24 ottobre 2000
- Il D. M. 05/11/2001 N. 6792
- Il D.M. 22/04/2004. di modifica del decreto 5 novembre 2001, n. 6792.
- l'art. 107 del T.U.E.L. (rectius D.Lvo 267/00 e successive modificazioni); ed il relativo orientamento Ministeriale (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Prot.N°16742 del 22-02-2010), e della giurisprudenza amministrativa (ex plurimis Tar Veneto Sez. I sentenza n. 2462/02 del 22 maggio 2002).

Vista la necessità di adottare i conseguenti provvedimenti di attuazione al fine di consentire lo svolgimento in sicurezza della gara evitando pericolose commistioni con il traffico veicolare.

Ritenuto che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza e di pubblico interesse oltre che per esigenze di carattere tecnico, sia necessario dare corso al provvedimento di interdizione temporanea alla circolazione, per consentire il regolare svolgimento della manifestazione;

Attesa pertanto,

la propria competenza all'adozione del presente atto in base all'articolo 109 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 contenente il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali:

ORDINA

per il giorno domenica 24 luglio 2022, a partire dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e comunque fino al termine del passaggio, in occasione del transito della competizione ciclistica citata in premessa:

- la sospensione temporanea della circolazione in ambo i sensi di marcia, al passaggio dei singoli ciclisti con divieto di sosta e fermata, sulle strade oggetto di percorso e precisamente:

Via Cà Giovanelli, Via Martiri di Villamarzana, Via Ca Mignola Nuova, SR88 Polesana per Badia.

In ciascun punto del percorso la sospensione della circolazione avrà la durata strettamente necessaria al transito dei concorrenti ritenuti, secondo i regolamenti sportivi, ancora in corsa a partire dal momento del passaggio del veicolo recante il cartello mobile "inizio gara ciclistica" fino al passaggio di quello con il cartello mobile "fine gara ciclistica".

In ogni caso la durata della chiusura in ciascun punto del percorso non potrà essere superiore a 15 minuti, calcolati dal transito del primo concorrente.

Durante il periodo di sospensione temporanea della circolazione:

È vietato il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della gara, in entrambi i sensi di marcia del tratto interessato dal transito dei concorrenti;

È fatto divieto a tutti i veicoli di immettersi nel percorso interessato dal transito dei concorrenti;

È fatto obbligo a tutti i veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano ovvero che si immettono su quelle interessate dal transito dei concorrenti di arrestarsi prima di impegnarle rispettando le segnalazioni degli organi preposti alla vigilanza o del personale dell'organizzazione;

È fatto obbligo ai conducenti di veicoli ed a pedoni di non attraversare la strada durante il transito della gara ciclistica.;

Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i concorrenti, i divieti e gli obblighi sopra indicati non si applicano ai veicoli adibiti a servizi di polizia, antincendio e pronto soccorso, nonché a quelli specificatamente autorizzati dall'organizzazione o dagli Organi di Polizia preposti alla vigilanza;

E con l'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- gli organizzatori dovranno predisporre un idoneo servizio mediante l'organizzazione e gestione di personale preposto, in corrispondenza delle intersezioni stradali che interessano il transito della corsa in modo che tutti gli utenti della strada siano resi edotti della sospensione temporanea della circolazione;

- dovrà essere data la massima pubblicità del presente provvedimento avvalendosi anche di strumenti di diffusione fonica, nonché sui mezzi di informazione;

- siano osservati tutti i provvedimenti e le disposizioni operative nazionali, regionali e comunali in materia di emergenza COVID-19.

DISPONE CHE

Gli organi di Polizia stradale di cui all'art. 12 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n° 285 sono incaricati della esecuzione della presente Ordinanza della verifica del rispetto delle prescrizioni imposte, nonché di quelle dell'autorizzazione allo svolgimento della manifestazione;

L'organizzazione predisporrà un idoneo servizio e, ove necessario, specifica segnaletica in corrispondenza dell'intersezioni stradali che interessano il transito della corsa in modo che tutti gli utenti della strada siano resi edotti della sospensione temporanea della circolazione;

È posto, altresì, a carico della Società Organizzatrice, l'onere di dare idoneo avviso al pubblico della conseguente sospensione temporanea o limitazione del traffico, mediante manifesti.

Altresì che:

La presente Ordinanza non esime dagli obblighi imposti dal T.U.L.P.S. ed in particolare da quelli richiamati dagli artt. 18 e 19 del D.P.R. 616/77 e da tutti gli obblighi inerenti ai collaudi e a quanto altro disposto dalla normativa in vigore.

A termini dell'art.14 C.d.S., comma 1, lett. c) manda all'Ufficio Tecnico Comunale per l'esecuzione del presente provvedimento, significando che ex art. 77/7° del D.P.R. 495/92 vengano indicati sul retro dei segnali verticali gli estremi della presente Ordinanza.

La segnaletica inerente il divieto di sosta, dovrà essere posizionata almeno 48 ore prima dell'inizio del divieto stesso.

L'avvenuto posizionamento della segnaletica dovrà essere immediatamente comunicato via mail all'indirizzo: poliziamunicipale@comune.badiapolesine.ro.it l'ora e la data di invio della comunicazione saranno assunte a titolo di verifica della decorrenza delle 48 ore sopra indicate.

Dall'entrata in vigore, fino alla decadenza, sono revocate tutte le precedenti Ordinanze incompatibili con la presente.

La pubblicazione della presente ordinanza all'Ordinanza all'albo pretorio on-line del sul sito istituzionale dell'Ente.

Di inviare copia della presente:

- ALL'UFFICIO TERRITORIALE DI GOVERNO DI ROVIGO;
- ALLA PROVINCIA DI ROVIGO - SETTORE TECNICO;
- ALLA QUESTURA DI ROVIGO;
- AL COMANDO PROVINCIALE DEI CARABINIERI DI ROVIGO;
- ALLA SEZIONE DELLA POLIZIA STRADALE DI BADIA POLESINE;
- AL COMANDO PROVINCIALE DEI VV.FF. DI ROVIGO;
- AL SERVIZIO 118 DELL'OSPEDALE CIVILE DI ROVIGO.
- SETTORE TECNICO – UFFICIO LL.PP. – SEDE
- ASD POOL BIKE ROVIGO - ORGANIZZATORE

Ricorso

(art. 3/4° della legge 241/90 e successive modificazioni)

Avverte che contro il presente atto è esperibile:

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto a termini degli artt. 40 e ss. del Codice del processo amministrativo, introdotto con Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 e s.m.i.
- in alternativa, combinato disposto degli artt. 8 e 9 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg.

Comune di Badia Polesine,
22-07-2022

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott.ssa Pallara Patrizia

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell'art. 3, c. 2 D. Lgs. N. 93/93

